

R.G. 2016/9949



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

I Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Raffaella Mascarino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/12/2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **9949/2016** promossa da:

BARBARA, elettivamente domiciliato in
avv. SPINELLI BARBARA

con il patrocinio dell'avv. SPINELLI
presso il difensore

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 92087690407),**

RESISTENTE

P.M.

INTERVENUTO

Con ricorso depositato in data 28 giugno 2016, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna notificatogli in data 30 maggio 2016, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione Territoriale ha trasmesso copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione svoltasi dinanzi a sé, nonché note difensive.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.



All'udienza del 14 dicembre 2016, il ricorrente è comparso personalmente ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Ho lasciato il mio Paese nel 2012.

Prima di giungere in Italia ho attraversato Niger e Libia dove sono rimasto tre anni.

Sono giunto in Italia il _____ e ho presentato domanda di protezione internazionale a _____.

Sono nato a Abavo, Delta State.

Ho vissuto sempre là. Nel 2012, quando mio padre era già morto, mio zio è venuto a prendermi per portarmi in Libia.

In Nigeria non ho più alcun parente. Mio zio è stato ucciso a Zuara.

Non ho frequentato la scuola. Non lavoravo.

Ho lasciato la Nigeria perché i membri della nostra comunità volevano appropriarsi dei terreni di mio padre.

Mio padre si è rifiutato di cedere i terreni e così è stato ucciso. E' stato ucciso di notte, è stato accoltellato.

In quel periodo c'erano violenti scontri fra il “re” del villaggio e i giovani della comunità. La polizia non è intervenuta.

Due anni fa ho ricevuto informazioni: in Abavo c'è stata una vera e propria guerra. Non so ora come sia la situazione.

Vivo a _____. Sto frequentando i corsi di italiano.

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese la mia vita sarebbe in pericolo in quanto c'è la guerra. In Libia io e mio zio lavoravano in un autolavaggio: un cliente ha contestato che la macchina era stata rigata e ha dato uno schiaffo a mio zio. Lui ha reagito con un altro schiaffo. La lite è degenerata e l'arabo ha preso una pistola dal baule dell'auto e ha sparato a mio zio uccidendolo. Io mi sono spaventato e sono corso via; ho incontrato un arabo e gli ho raccontato tutto.

Mi ha portato a casa sua dove sono rimasto a dormire per tre giorni.

Il secondo giorno l'arabo mi ha chiesto di fare sesso con lui: non avevo mai avuto esperienze omosessuali.

Mi sono rifiutato, ma l'arabo ha usato violenza e di notte mi ha stuprato.

La seconda volta che ha tentato di violentarmi mi sono messo a gridare e sua moglie, mentre tornava in auto a casa, ha sentito le mie urla proveniente dal piano alto della casa. E' salita e io le ho spiegato cosa era successo. Mi ha detto di prepararmi per andarmene perché i due coniugi stavano litigando a proposito di quanto accaduto.



La donna mi ha portato in riva al mare e mi ha messo su una barca pagando degli uomini per il viaggio. La donna mi ha detto che dovevo scappare perché il marito mi avrebbe ucciso.”

Con il provvedimento impugnato, la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale, ritenendo non sussistente né il fondato timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra né le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o della c.d. protezione umanitaria.

In particolare, la CT ha giudicato vaghe, generiche e poco circostanziate le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell’audizione.

In effetti, dalla lettura del relativo verbale il giudizio della CT parrebbe condivisibile.

Tuttavia, le lacune, le imprecisioni, l’incapacità di collocare temporalmente gli eventi e di seguire una sequenza cronologicamente plausibile nel resoconto si spiegano, secondo quanto riportato nella consulenza psicologica prodotta dalla difesa, proprio a causa dei molteplici eventi traumatici che hanno colpito il giovane cittadino nigeriano.

Probabilmente grazie al percorso terapeutico intrapreso, nonché al distacco temporale rispetto alle esperienze vissute in Africa, nel corso dell’udienza del dicembre 2016 il ricorrente è riuscito a fornire una ricostruzione della propria vicenda personale più lineare e plausibile.

Egli narra di essere originario di Abavo e di aver lasciato la Nigeria nel 2012 in seguito all’omicidio del padre, al seguito dello zio che l’avrebbe portato con sé in Libia.

Il ricorrente narra una storia che trova riscontro nei report disponibili e rinvenibili attraverso un qualsiasi motore di ricerca a proposito dei sanguinosi scontri tra opposte fazioni della popolazione di Abavo nel Delta State a proposito della individuazione del c.d. “re” o comunque del capovillaggio (a titolo esemplificativo, si veda l’articolo comparso sul Vanguard, edizione on-line, del 14 luglio 2012 intitolato “Police arrest 20 villagers as Abavo crisis deepens”).

Ritiene tuttavia il giudicante che tali riscontri non siano idonei a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, oggetto della domanda principale, non potendosi considerare concreto (in considerazione dell’efficace intervento adottato dall’autorità nigeriana per sedare i violenti scontri locali) né attuale (in considerazione del tempo trascorso) il pericolo paventato dal ricorrente di subire una delle forme di danno grave indicate dall’art. 14 lett. a) e b) D. L.vo n. 251/2007. Né d’ltra parte lo Stato di provenienza del ricorrente (Delta State) rientra fra quelli in cui si riscontra una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno idonea a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria a norma dell’art. 14 lett. c) D.L.vo n. 251/2007 (Nigeria: Regional Refugee Response Plan –Update June-October 2016, pubblicato da UN High Commissioner nell’ottobre 2016)



Quanto alla domanda subordinata, volta ad ottenere il riconoscimento della c.d. “protezione umanitaria”, La penuria di dati circostanziali, di dettagli o particolari individualizzanti della parte del racconto inerente la sua permanenza in Nigeria trova spiegazione, secondo la consulenza in atti, nell’impatto altamente traumatico degli eventi narrati.

Inoltre, l’apparente assenza di correlati emotivi testimonierebbe come per il ricorrente non sia possibile accedere ai propri vissuti perché talmente dolorosi da essere percepiti come potenzialmente distruttivi.

Analoghi rilievi possono svolgersi relativamente al resoconto della permanenza in Libia, ove il ricorrente assistette inerme all’omicidio dello zio per futili motivi e fu vittima di violenza sessuale. Anche a questo proposito, l’apparente distacco emotivo con cui eventi così drammatici sono stati descritti si spiega, secondo la psicologa autrice della consulenza, in quanto le esperienze traumatiche disgregano le capacità spazio-temporali creando una sorta di presente continuo come se l’esperienza traumatica fosse sempre in corso senza inizio né fine.

Il travagliato vissuto del giovane ricorrente e l’oggettiva mancanza di qualsiasi residuo radicamento con il Paese d’origine hanno indotto in lui un disturbo post-traumatico da stress ormai divenuto cronico, così come diagnosticato dal terapeuta che ha avuto modo di occuparsi della sua vicenda. Tale disturbo, sicuramente provocato dai drammatici episodi di cui il ricorrente fu vittima, è connotato da inversione del ritmo sonno-veglia, atteggiamento di distacco verso gli altri, isolamento sociale, disagio nell’eloquio e nella postura, stato continuo di vigilanza.

Ciò ha pregiudicato grandemente le capacità di concentrazione e di apprendimento della lingua italiana, così come una reale socializzazione con i compagni, benchè il giovane nigeriano abbia mostrato più volte un atteggiamento attivo e volenteroso di collaborazione nella vita domestica.

Tutto questo complesso di fattori giustifica a pieno titolo il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario, permesso idoneo a consentire un congruo periodo di permanenza nel nostro Paese al fine di valutare la definitiva stabilizzazione delle condizioni nella regione di provenienza e di elaborare in un clima sereno i profondi traumi subiti.

Stante la natura della controversia e la particolarità della materia trattata si giustifica l’integrale compensazione delle spese

P.Q.M.

Il Tribunale in parziale accoglimento del ricorso proposto da _____ riconosce allo stesso al rilascio di un permesso di soggiorno per sei motivi di carattere umanitario ai sensi dell’art. 5 comma



6 D.L.vo n. 286/1998 e per l'effetto dispone che la presente ordinanza sia comunicata anche al Questore ed al P.M. per quanto di competenza.

Spese integralmente compensate.

Bologna,19/02/2017

Il Giudice dott.
Raffaella Mascarino

